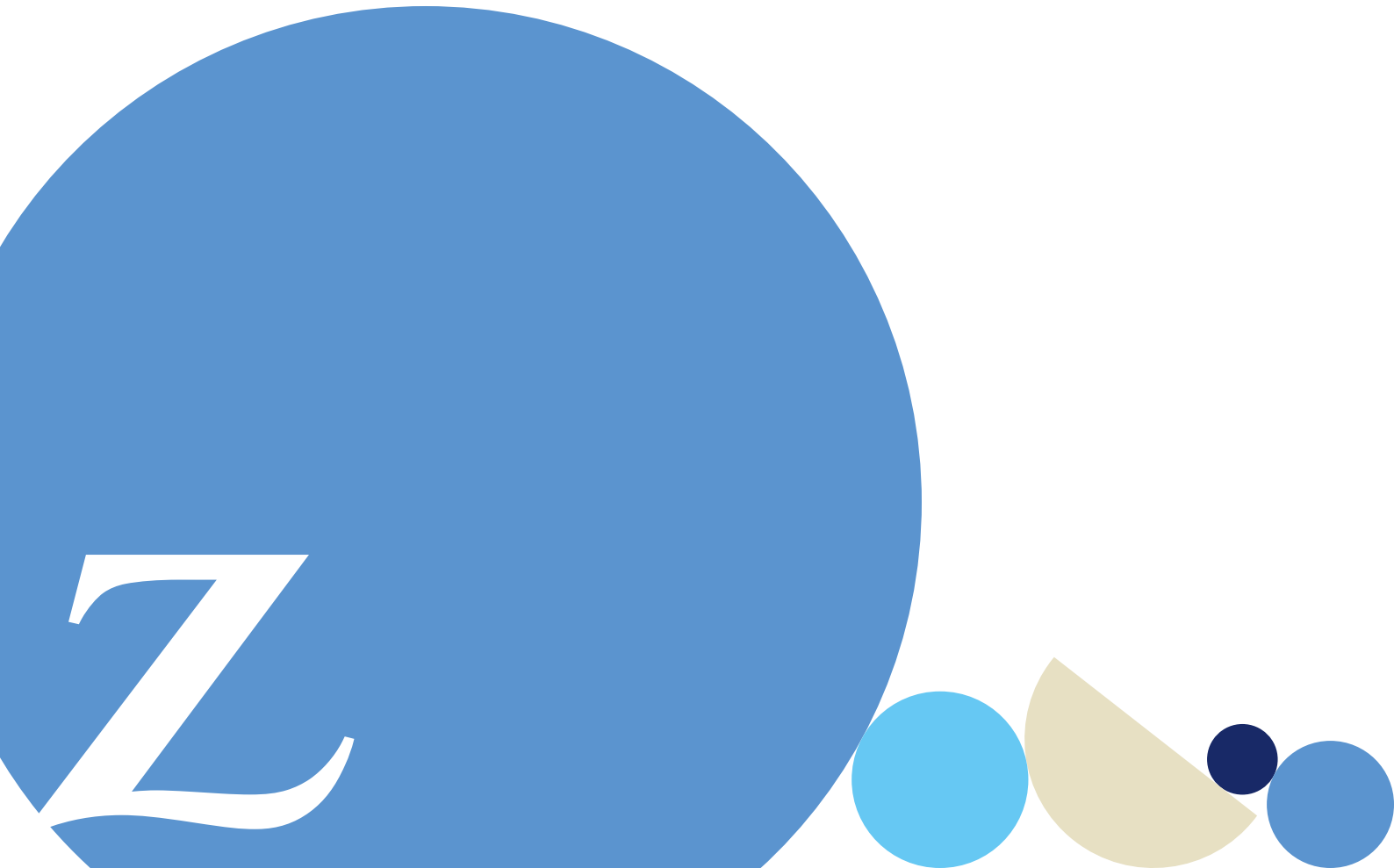
Zurich Leasing Strumentale

Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi di beni strumentali oggetto di contratto di leasing.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 04.2025
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 04.2026
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 04.2026

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Polizza Leasing Strumentale

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

ZURICH
Leasing

Zurich Insurance Europe AG
Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania - Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura i beni strumentali oggetto di contratto di leasing.

Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate collaudate e pronte per l'uso cui sono state destinate da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
- ✓ Danni a terzi verificatisi in relazione alla proprietà del bene assicurato.

Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.

Che cosa non è assicurato?

- ✗ Le franchigie, gli scoperti di polizza e i danni che eccedono i massimali pattuiti;
- ✗ I danni causati con dolo dell'assicurato o del contraente;
- ✗ I danni di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili;
- ✗ I danni attribuibili a difetti che, all'atto della stipulazione della polizza erano noti all'assicurato o ai suoi dirigenti;
- ✗ I danni verificatisi in occasione di atti di guerra;
- ✗ I danni verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari.

Ci sono limiti di copertura?

In riferimento ai danni materiali e diretti::

- ! di deperimento, logoramento, che siano naturale conseguenza dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla parte direttamente colpita nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- ! a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31/12 dell'anno di costruzione;
- ! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore, e/o fornitore delle cose assicurate;
- ! dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- ! ai beni a noleggio;
- ! dovuti a difetti di fabbricazione e/o di materiale.

In riferimento ai danni a Terzi:

- ! i danni da furto;
- ! i danni da inquinamento in genere;

Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione è operante nell'ambito dell'ubicazione del rischio dichiarata dal contraente.

Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
 Nel corso del contratto, devono essere comunicate tempestivamente per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio (ad esempio, modifiche o migliorie all'impianto).
 In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, Zurich potrà interrompere la copertura assicurativa o rifiutare di dar luogo totalmente o parzialmente alle prestazioni previste nel contratto.
- Il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare tempestivamente e per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.
 L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.

Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede il pagamento anticipato del premio annuale; fermo l'obbligo di corrispondere l'intero premio, è possibile chiedere il frazionamento in più rate intermedie. In caso di pagamento frazionato del premio non sono previsti oneri aggiuntivi.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. In caso di mancato pagamento dei premi o delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.

L'assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del contraente o al momento della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Come posso disdire la polizza?

Le Parti possono disdire la polizza mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione tramite lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni; la Compagnia rimborserà, entro i 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.

Assicurazione Leasing

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Leasing
Data di ultimo aggiornamento: aprile 2026.
Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.

ZURICH

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Zurich Insurance Europe AG. Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.
Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it.
Con riferimento al bilancio di esercizio 2024 della Zurich Insurance Europe AG, il patrimonio netto, definito applicando i principi contabili tedeschi, è pari a 546,5 milioni di euro, mentre il risultato economico di periodo è pari a 23,25 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) di Zurich Insurance Europe AG è pari al 141%.
Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: http: //www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

La polizza copre i danni che colpiscono le cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso a cui sono destinate, nonché i danni a terzi verificatisi in relazione alla proprietà del bene assicurato.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Property risks - La compagnia risponde esclusivamente dei danni causati da: (1) incendio; (2) esplosione; (3) scoppio; (4) fulmine; (5) caduta di aeromobili; (6) tromba d'aria o marina; (7) uragano; (8) bufera; (9) tempesta; (10) allagamento; (11) furto; (12) rapina.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Eventi sociopolitici - La compagnia risponde dei danni causati alle cose assicurate in conseguenza di: (1) scioperi; (2) sommosse; (3) tumulti popolari; (4) atti di terrorismo e sabotaggio organizzato; (5) atti vandalici; (6) atti dolosi.

Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE: GARANZIA DANNI ALLE COSE
Sono esclusi i danni: (1) da deperimento, logoramento conseguenti all'uso o funzionamento normale o da agenti atmosferici graduali, ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla parte colpita, nonché danni estetici che non compromettono la funzionalità; (2) a cose con oltre dieci anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione; (3) da difetti noti all'assicurato o dirigenti alla stipula; (4) causati con dolo dell'assicurato o contraente; (5) di responsabilità per legge o contratto del costruttore, venditore o fornitore; (6) per ammanchi in inventario o verifiche periodiche; (7) durante trasporto, trasferimento, montaggio e collaudo, salvo manutenzioni nel luogo indicato; (8) da maremoti, eruzioni vulcaniche; (9) da alluvione, inondazione, esondazione, sisma, frana; (10) da inosservanza delle indicazioni di manutenzione del costruttore o fornitore; (11) ai beni a noleggio; (12) a pneumatici, funi, cingoli, testate macchinari perforazione, mazze battenti, blocchi incudine, utensili e parti intercambiabili, salvo danno totale; (13) a macchinari su natante per sommersione o affondamento; (14) spese recupero o rimessa macchinari anche se coperti, escluse spese riparazione danni; (15) a natanti, aeromobili e macchinari nel sottosuolo; (16) perdita totale apparecchi audio-video su mezzo assicurato; (17) da difetti fabbricazione o materiale; (18) costi di modifica o aggiornamento.

SEZIONE: GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Non sono considerati terzi: (1) legale rappresentante, soci illimitati, amministratori e familiari conviventi; (2) persone danneggiate durante lavoro o servizio per l'assicurato, dipendenti o collaboratori.
Sono esclusi: (1) danni da uso delle cose assicurate; (2) danni a cose in locazione; (3) danni da furto; (4) rischi di responsabilità civile obbligatoria per legge; (5) danni da responsabilità volontariamente assunta non derivante da leggi; (6) danni da inquinamento; (7) danni da responsabilità come costruttore o fornitore; (8) danni da detenzione o impiego di esplosivi, sostanze radioattive o apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, inclusi danni da trasmutazione del nucleo o radiazioni da particelle atomiche.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI
La compagnia non rimborsa i danni: (1) da guerra, occupazione militare, invasione, ostilità, guerra civile, rivoluzione, ribellioni, usurpazioni militari, scioperi, tumulti, sommosse, occupazioni, sequestri, devastazioni, atti di terrorismo o sabotaggio, salvo prova di estraneità agli eventi; (2) da esplosioni o radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive; (3) indiretti da qualsiasi causa.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle aziende che vogliono assicurare i beni strumentali oggetto di contratto di leasing.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **13,16%,** calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a: **Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia - "Ufficio Gestione Reclami" - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it** Zurich deve fornire riscontro entro **45 giorni** dalla data di ricevimento del Reclamo. Per i Reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro potrà essere esteso fino ad un massimo di **60 giorni,** al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, i reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - FAX: 06.42133206 - PEC: **ivass@pec.ivass.it** - Info su: **www.ivass.it**
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È **obbligatorio** rivolgersi, con il supporto di un avvocato, ad un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (L. 98/2013).
Negoziazione assistita	È **possibile** ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, secondo le modalità indicate nel D.L. n. 132/2014 (convertito in L. 162/2014).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Se previsto nelle condizioni contrattuali assicurative o in caso di successivo accordo compromissorio, le parti **possono** risolvere la controversia, nominando uno o più arbitri. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere **è possibile** presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	I premi corrisposti per le coperture offerte dal contratto sono soggetti al **21,25%** di aliquota di imposta. I premi versati non sono detraibili. Le prestazioni corrisposte non sono soggette a tassazione.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.zurich.it/in-caso-di/oblio-oncologico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER RICHIEDERE LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI E MODIFICARE COME RICEVERE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO).

Glossario e Condizioni di Assicurazione

Zurich Leasing Strumentale

Indice

Glossario pag. 1 di 1

Glossario assicurativo pag. 1 di 1

Condizioni di Assicurazione pag. 1 di 8

Condizioni generali pag. 1 di 8

- Premessa pag. 1 di 8
- Sezione I - Danni alle cose pag. 1 di 8
- Sezione II - Responsabilità civile verso terzi pag. 3 di 8
- Condizioni valide per entrambe le Sezioni pag. 4 di 8
- Condizioni particolari pag. 6 di 8
- Garanzie aggiuntive pag. 7 di 8

Allegato 1: modulo di denuncia Sinistro pag. 1 di 1

P.0230.CGA - ED. 04.2026 - PAG.1

Glossario

Glossario assicurativo

Alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

Assicurato/Locatore: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di *Assicurazione*.

Beni strumentali: i beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio e che il *Locatore* dà in locazione finanziaria al *Locatario*.

Compagnia: la Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente/Locatario: il soggetto che stipula l'*Assicurazione*.

Diritto all'oblio oncologico - In relazione alla stipula o al rinnovo di contratti assicurativi, il diritto riconosciuto alle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni nè subire indagini, incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza recidive, da più di 10 anni oppure da più di 5, se la malattia è insorta prima dei 21 anni. Con riferimento a specifiche patologie oncologiche previste dall'allegato I del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, sono definiti termini inferiori rispetto a quelli indicati dalla legge in tema di oblio oncologico (legge 193/2023). Il trattamento attivo della patologia è concluso, in mancanza di recidive, alla data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

Frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Franchigia: l'importo che viene detratto dall'*Indennizzo* dovuto e che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Indennizzo: la somma dovuta dalla *Compagnia* in caso di *Sinistro*.

Polizza: il documento che prova l'*Assicurazione*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia*.

Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del *Reclamo* da parte dell'impresa di *Assicurazione*, ad esempio il *Contraente*, l'*Assicurato*, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di *Assicurazione* relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati *Reclami* le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

Scoperto: la percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell'*Assicurato* per ciascun *Sinistro*.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Terremoto (sisma): sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Data ultimo aggiornamento: 01 Aprile 2026

Condizioni di *Assicurazione*

Condizioni generali

Premessa

La *Compagnia* nei confronti del *Contraente* ed in favore dell'*Assicurato*, nei termini ed alle condizioni di *Polizza* e dietro il pagamento anticipato del *Premio*, indennizza l'*Assicurato* per i danni ai *Beni strumentali*, e lo tiene indenne dalle conseguenze della responsabilità civile che gravino su di lui per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale provocato dai *Beni strumentali*. ***Sono comunque esclusi dall'Assicurazione: natanti e cose su di essi installate, aeromobili e cose su di essi installate, autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers.***

Sezione I - Danni alle cose

Articolo 1
Oggetto dell'*Assicurazione*

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da un evento improvviso e accidentale, qualunque ne sia la causa, non espressamente escluso dall'art. 2.

Articolo 2
Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) di deperimento, logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;

b) a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;

c) attribuibili a difetti che, all'atto della stipulazione della Polizza, erano noti all'Assicurato o ai suoi dirigenti;

d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;

e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore e/o fornitore delle cose assicurate;

f) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;

g) verificatisi o causati in occasione di carico, scarico, trasporto, trasferimento, montaggio e smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite nel luogo indicato in Polizza;

h) da maremoti, da eruzioni vulcaniche;

i) dovuti all'inosservanza delle precisazioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;

j) ai beni dati a noleggio;

k) i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente ed al blocco incudine dei battipali e delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori ed alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;

l) i danni a macchinari e attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;

m) le spese per il recupero e/o la rimessa in funzione dei macchinari e attrezzature di cantiere, ancorché conseguenti ad un evento coperto; rimangono peraltro indennizzabili le spese necessarie per la riparazione dei danni, causati dall'evento stesso, all'integrità fisica dei macchinari e attrezzature;

n) i danni a natanti, aeromobili nonché a macchinari ed attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;

o) perdita o distruzione totale apparecchi audio-fono-visivi installati su mezzo assicurato.

p) danni dovuti a difetti fabbricazione e/o di materiale;

q) i costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate;

r) causati da alluvione, inondazione ed esondazione, sisma, frana.

Articolo 3
Somme assicurate

La somma assicurata per ciascuna cosa deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia del prezzo di listino, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto o prezzo di favore, di una cosa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico. ***Il Contraente o in sua vece l'Assicurato deve provvedere ad aumentare la somma assicurata per ciascuna cosa ogni qualvolta si verifichino aumenti del costo di rimpiazzo della cosa stessa.***

Articolo 4
Ispezione delle cose assicurate

La *Compagnia* ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e ***l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.***

Articolo 5
Obblighi in caso di *Sinistro*

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

a) ***fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Compagnia prima della riparazione;*** le relative spese sono a carico della *Compagnia* ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;

b) ***darne avviso all'Intermediario assicurativo alla quale è assegnata la Polizza, mediante lettera raccomandata o telefax, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.***

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve altresì:

c) in caso di incendio, furto, rapina o di *Sinistro* presumibilmente doloso, ***fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimata del danno.*** Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla *Compagnia* mediante lettera raccomandata o telefax;

d) ***conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.*** La *Compagnia* si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; ***non ottemperando alla richiesta della Compagnia, l'Assicurato decade dal diritto dell'Indennizzo;***

e) fornire dimostrazioni del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); ***lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato,*** prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Compagnia*, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* o dall'*Assicurato* non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il *Sinistro*, l'*Assicurazione* resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Articolo 6
Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Articolo 7
Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla *Compagnia*, o da un Perito da questa incaricato, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) ***fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.*** I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. ***Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.*** Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Articolo 8
Mandato dei Periti

I Periti devono:

1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;

2) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del *Contraente* e accertare se, al momento del *Sinistro*, esistevano circostanze che avessero aggravato il *Rischio* e non fossero state comunicate, nonché verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo 5;

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo 3;

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni di *Polizza*.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. ***I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di***

sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Articolo 9
Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:

A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 1) Si stima il costo di rimpiazzo al momento del *Sinistro*, delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
 2) si stima l'importo totale delle spese valutate secondo i costi al momento del *Sinistro*, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata in condizioni di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
 3) si stima il valore ricavabile, al momento del *Sinistro*, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

 Per il calcolo dell'*Indennizzo* si detrae dall'importo stimato come in A2) quello stimato in A3).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
 1) si stima il costo di rimpiazzo, al momento del *Sinistro*, delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
 2) si stima il valore della cosa danneggiata al momento del *Sinistro*, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
 3) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del *Sinistro*.

 Per il calcolo dell'*Indennizzo* si detrae dall'importo stimato come in B2) quello stimato come in B3).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione calcolate come in A2) eguagliano o superano il valore del bene calcolato come in B2). ***Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del Sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose;*** tuttavia, non si applica tale disposizione qualora si verifichino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applica solo per l'eccedenza del predetto 20%. Dall'*Indennizzo* calcolato come ai precedenti commi sono detratte le *Franchigie* fissate in *Polizza*. ***Sono escluse dall'Indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite dal Sinistro.***

Articolo 10
Limite massimo dell'*Indennizzo*

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, per ciascuna cosa assicurata la *Compagnia*, per nessun titolo, è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Articolo 11
Pagamento dell'*Indennizzo*

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* deve provvedere al pagamento dell'*Indennizzo* entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. ***Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento è eseguito solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2 d).***

Sezione II - Responsabilità civile verso terzi

Articolo 12
Rischi assicurativi

La *Compagnia* nei limiti stabiliti in *Polizza* tiene indenne l'*Assicurato* dalle somme che egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per danni a lui imputabili, involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate concesse in locazione finanziaria al *Contraente*. L'*Assicurazione* si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.

Articolo 13
Delimitazione dell'*Assicurazione*

Non sono considerati terzi:

i) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;

ii) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

L'Assicurazione non comprende:

a) i danni di cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;

b) i danni alle cose date in locazione dall'Assicurato;

c) i danni da furto;

d) tutti i Rischi di Responsabilità civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'Assicurazione;

e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;

f) i danni da inquinamento in genere;

g) i danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;

h) i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai Rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Articolo 14
Obblighi del *Contraente* e dell'Assicurato in caso di *Sinistro*

In caso di *Sinistro*, il *Contraente/Assicurato* deve:

a) darne avviso, preceduto da lettera raccomandata o telefax per i Sinistri mortali o di notevole gravità, all'Intermediario assicurativo cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia entro 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione dei giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del *Sinistro*;

b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la *Compagnia* lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. ***Il Contraente e l'Assicurato sono responsabili di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dal diritto all'Indennizzo.***

Articolo 15
Gestione delle controversie e spese legali

La *Compagnia* assume, ***fino a quando ne ha interesse,*** la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'*Assicurato* stesso. Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in *Polizza*, per il danno al quale si riferisce la domanda. ***Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Compagnia fintanto che non vengano a cessare gli interessi di quest'ultima. La Compagnia non riconosce spese da essa non autorizzate, né spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.***

Condizioni valide per entrambe le Sezioni

Articolo 16
Dichiarazioni relative alle circostanze del *Rischio*

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 17
Pagamento del *Premio* e decorrenza della garanzia

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati, altrimenti ***ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.*** I *Premi* devono essere pagati all'Intermediario assicurativo cui è assegnata la *Polizza* oppure alla sede della *Compagnia*. ***Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento,*** fermi le successive scadenze ed il diritto della *Compagnia* al pagamento dei *Premi* scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Articolo 18
Modifiche dell'*Assicurazione*

Le eventuali modifiche dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Articolo 19
Aggravamento del *Rischio*

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Articolo 20
Cessazione dell'*Assicurazione*

L'*Assicurazione* cessa ***al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o al momento della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo*** e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato in *Polizza*.

In caso di cessazione dell'*Assicurazione* per estinzione anticipata del contratto di leasing, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* al netto delle imposte, relativa al periodo di *Rischio* non corso; il rimborso verrà corrisposto solo in presenza di lettera di svincolo da parte dell'istituto erogante il finanziamento.

Articolo 21
Limitazione dell'*Assicurazione* in caso di esistenza di altre *Assicurazioni*
Se al momento del Sinistro esistono altra o altre Assicurazioni stipulate dall'Assicurato, dal Contraente o da altri per conto suo sulle stesse cose per uno o più degli stessi Rischi, l'Assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tale altra o tali altre Assicurazioni.

Articolo 22
Onere di prova
In tutti i casi in cui la Compagnia rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione, generale o particolare, dei Rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia è a carico del Contraente o dell'Assicurato, il quale intende far valere un diritto all'Indennizzo.

Articolo 23
Pagamento dell'indennità - *Franchigia*
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* deve provvedere al pagamento dell'*Indennizzo* entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. ***Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento è eseguito solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2 d). Il pagamento dell'Indennizzo o risarcimento liquidato a termini di Polizza è effettuato previa detrazione, rispettivamente quale Franchigia o quale Scoperto, dell'importo o della percentuale dell'Indennizzo indicati nella corrispondente Sezione di Polizza.***

Articolo 24
Rinuncia al diritto di surrogazione
La *Compagnia* rinuncia al diritto di surrogazione, ***salvo il caso di dolo,*** nei confronti del *Contraente*, in deroga a quanto previsto dall'art. 1916 del Codice Civile.

Articolo 25
Recesso in caso di *Sinistro*
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Compagnia può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *Premio* netto relativa al periodo di *Rischio* non corso.

Articolo 26
Titolarità dei diritti nascenti dalla *Polizza*
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. ***L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.*** L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, con l'intervento del *Contraente* all'atto del pagamento.

Articolo 27
Conservazione delle cose assicurate
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.

Articolo 28
Esclusioni
La Compagnia non rimborsa i danni:
a) verificatesi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezione, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, atti vandalici e dolosi, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto o per connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o di sabotaggi, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non ha alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o provocati da contaminazioni radioattive;
c) indiretti da qualsiasi causa originati.

Articolo 29
Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Articolo 30
Foro competente
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il Contraente e/o l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo

(art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 31
Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Articolo 32
Estensione territoriale
L'*Assicurazione* è operante esclusivamente nell'ambito del Territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
Limitatamente ai beni definiti ad "Impiego mobile" le garanzie sono estese agli Stati dell'Unione Europea.

Articolo 33
Durata dell'*Assicurazione* e rescindibilità
L'*Assicurazione* ha una durata pari a quella indicata in *Polizza*.
In caso di durata poliennale, ***è data facoltà alle Parti di recedere dall'Assicurazione, ad ogni scadenza annuale, mediante lettera raccomandata inviata almeno 30 giorni prima della scadenza stessa.***

Condizioni particolari
(sempre operanti)

1) **Danni da furto** (operante esclusivamente per beni posti sottotetto)
Relativamente ai danni da furto e rapina, nel caso in cui ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate non sia protetta dai mezzi di chiusura di seguito descritti o questi non risultino messi in funzione, ***l'Indennizzo avviene previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 25% del danno indennizzabile con il minimo di 250,00 euro.***
Mezzi di chiusura:
a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro, metallo e/o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia: il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure con serrature o lucchetti;
b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri.

Se il furto o la rapina sono commessi durante l'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti, o durante l'intervallo di chiusura diurna, o risultino operanti i suddetti mezzi di chiusura, ***l'Indennizzo avviene previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 10% del danno indennizzabile con il minimo di 250,00 euro.*** Tale condizione particolare è operante solo per beni ubicati sottotetto; diversamente opera la *Franchigia* indicata nel frontespizio di *Polizza* o quella indicata espressamente per i beni assicurati.

2) **Delimitazione del *Rischio* assicurato**
La Compagnia non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:
a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
b) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
c) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatesi ad altre parti delle cose assicurate;
d) a macchine, impianti e attrezzature di cantiere.

3) **Impianti di protezione e stabilizzazione di corrente (U.P.S.)**
I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione, o da cause elettriche e/o magnetiche esterne, sono indennizzabili ***a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione e che la variazione di tensione abbia danneggiato, congiuntamente all'impianto assicurato, anche la predetta apparecchiatura di protezione e stabilizzazione;*** tale obbligo non è operante per le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.
Relativamente agli impianti ed apparecchiature elettroniche ad uso fisso e sottotetto, qualora non siano protette da impianto U.P.S. o qualora l'impianto U.P.S. non risulti danneggiato, ***l'Indennizzo avviene previa detrazione per singolo Sinistro di un importo del 25% del danno indennizzabile con il minimo di 500,00 euro.***

4) **Vincolo**
La *Polizza* è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'*Assicurato* o di chi indicato in *Polizza* quale vincolatario, e pertanto la *Compagnia* si obbliga a:
a) riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione;
b) mantenere detto vincolo invariato anche sulle *Polizze* che sostituiscono la presente;
c) non liquidare alcun *Indennizzo* se non nei confronti e col consenso scritto dell'*Assicurato* o del Vincolatario, che il *Contraente* riconosce

unico legittimato ai fini della liquidazione del danno;

d) a notificare tempestivamente all'*Assicurato* o al Vincolatario a mezzo di lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento da parte del *Contraente* del *Premio* o delle rate di *Premio*, e/o l'eventuale mancato rinnovo della *Polizza* alla sua scadenza annuale, e comunque a considerare valida ed efficace la *Polizza* in corso fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata all'Ufficio Postale;

e) accettare l'eventuale pagamento del *Premio* o della rata di *Premio* da parte dell'*Assicurato* o del Vincolatario;

f) a non apportare alla *Polizza* alcuna variazione, fermo il diritto di recesso in caso di *Sinistro*, senza il preventivo consenso scritto dell'*Assicurato* o del Vincolatario nonché notificare a questi tutte le eventuali circostanze che a proprio giudizio e conoscenza menomassero o possano menomare la validità ed efficacia dell'*Assicurazione*.

5) Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile

Qualora sia esplicitamente indicato nella descrizione della partita assicurata ed a condizione che l'apparecchiatura per sua natura possa essere usata in luoghi diversi, è valida la seguente garanzia aggiuntiva: "Ferme le delimitazioni di *Polizza* la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località. ***Per ogni singolo Sinistro causato da furto è fissato uno Scoperto del 25% (procento) dell'Indennizzo dovuto.*** Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli, la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 6.00, ***purché i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo si trovi in un rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida".***

6) Cyber risk

La Società non indennizza i danni - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'*Assicurato*, non autorizzati dall'*Assicurato* stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato.

La presente esclusione si applica anche ai danni conseguenti alle cose assicurate.

7) Esclusione delle malattie trasmissibili

1. A parziale deroga di quanto previsto in *Polizza*, la presente *Assicurazione* non copre alcuna perdita, danno, *Reclamo*, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, dovuti a, derivanti da, risultanti da o in connessione con una malattia trasmissibile o il timore o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca ad essa, simultaneamente o in qualsiasi altra sequenza temporale.
2. Relativamente alla presente clausola, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro organismo in cui:
 2.1. la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, virus, batteri, parassiti o altri organismi o qualsiasi loro variazione, siano essi considerati viventi o meno
 2.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasmissione per via aerea, trasmissione tramite fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi, e
 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni fisiche, patologie, danni alla salute, al benessere o alla proprietà dell'uomo.

10) Embargo/Sanzioni Amministrative e Commerciali

Zurich non copre nè riconosce alcun pagamento, prestazione o beneficio correlati all'Assicurazione a favore di qualsiasi Assicurato o di terzi se questa copertura, pagamento, prestazione o beneficio oppure se qualsiasi affare o attività dell'Assicurato violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Garanzie aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate nella scheda di *Polizza*)

A) Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di ter-

rorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi

A parziale deroga dell'art. 28 a) Condizioni generali, la *Compagnia* risponde dei danni, materiali e diretti, causati alla cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ***ferme restando le altre esclusioni dell'art. 28 a). Restano comunque esclusi i danni provocati da attacchi terroristici di natura nucleare, batteriologica e chimica. La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con questa garanzia complementare mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Compagnia, questa provvede al rimborso della parte del Premio netto pagata e non goduta, relativamente a questa garanzia. Resta convenuto, ai fini di questa garanzia, che il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato, per singolo Sinistro, previa detrazione dello Scoperto 25% (procento) sull'ammontare del danno con un minimo di 250,00 euro. Il limite massimo di risarcimento relativo a questa garanzia, sia per uno che per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa, è pari al 70% della somma assicurata.***

B) Property risk

A deroga dell'art. 1 Condizioni generali di *Assicurazione*, la *Compagnia* risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, allagamento, furto e rapina.

C) Terremoto (GARANZIA NON PRESTABILE)

Data ultimo aggiornamento: 01 Aprile 2026

Allegato 1:
modulo di denuncia *Sinistro*

Gentile cliente,

abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di *Sinistro* e rendere più veloce la liquidazione del danno.
La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e di inoltrarlo, personalmente o via fax, al suo Intermediario assicurativo **entro 3 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

Le ricordiamo inoltre che, in caso di Furto o di Incendio, Rapina o *Sinistro* di sospetta origine dolosa, occorrerà inviare anche la denuncia all'Autorità giudiziaria effettuata **entro 5 giorni** dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto.

Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la *Polizza*

URGENTE

Intermediario assicurativo

Spett.le

Fax:

Sig.

DA: (*Assicurato*)

.....

Sig.
(Persona da contattare)

Tel.

Fax

Denuncia *Sinistro*:

Accaduto il *Polizza* n°

Luogo

.....

Con la presente denunciamo il *Sinistro* come sopra, occorso per la seguente causale:

Evento Atmosferico ☐	Guasto intrinseco (Azione involont.) ☐	Atto doloso di terzi ☐
Fenomeno elettrico ☐	Furto e/o Rapina ☐	Incendio ☐

E che ha colpito le seguenti Partite Assicurate

	Per gli importi presumibili in Migliaia di euro < 5	fra 5 e 25	fra 25 e 50	oltre 50
1) (descrizione)	☐	☐	☐	☐
2) (descrizione)	☐	☐	☐	☐
3) (descrizione)	☐	☐	☐	☐

I dati sopra riferiti sono suscettibili di modifiche ed integrazioni e, pertanto, hanno – allo stato – carattere indicativo.

In allegato Vi trasmettiamo: - Copia Denuncia alle Autorità ☐

- Nome di Terzi coinvolti ☐

Breve descrizione Cause/Modalità/Effetti del *Sinistro*:

(prosegue in allegato)

Manteniamo inalterato luogo ed effetti del *Sinistro* (salvo per le opere strettamente necessarie per la limitazione del danno) a Vostra disposizione, conformemente agli artt. 5 e 14 delle Condizioni generali di *Assicurazione*.

Cordiali saluti.

Firma

Zurich Insurance Europe AG
Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania
Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08
al n. I.00066 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it - www.zurich.it

P.0230.SET INFORMATIVO - ed. 04.2026

